
Regolamento 25 ottobre 2007, n. 51/R

Modifiche al "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione", emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R.

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 05.11.2007)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 21 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 22 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 23 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 24 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;

Visto il "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione" emanato con proprio D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R;

Preso atto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) con riferimento alla normativa del collocamento;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 26 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, del Comitato di Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 32/2002, della Commissione Regionale Permanente Tripartitica di cui all'articolo 23 della L.R. n. 32/2002, nonché delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 3a e dalla 5a commissione consiliare riunite nella seduta del 4 ottobre 2007;

Vista la Delib.G.R. 22 ottobre 2007, n. 746 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione";

EMANA

il seguente regolamento

*Art. 1**Modifiche all'articolo 21 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.*

1. La rubrica dell'articolo 21 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) è sostituita dalla seguente:

"Obblighi di comunicazione preventiva per l'instaurazione dei rapporti di lavoro".

2. Il comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :

"1. I datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, sono tenuti a darne comunicazione al servizio per l'impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La medesima procedura si applica anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata."

3. Il comma 2 dell'articolo 21 del del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :

"2. La comunicazione di cui al comma 1 deve riportare le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici del lavoratore;

b) la data di assunzione;

c) la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato,

d) la tipologia contrattuale;

e) la qualifica professionale;

f) il trattamento economico e normativo applicato."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è aggiunto il seguente :

"3 bis. In caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare, entro il giorno antecedente al servizio per l'impiego competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro."

5. Il comma 4 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :

"4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo nonché agli articoli 22 e 23 per il tramite dei soggetti abilitati ovvero dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato."

6. Il comma 5 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :

"5. Le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate con la modulistica prevista dall'articolo 4 bis, comma 7 del d. lgs.181/2000, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo."

7. Il comma 6 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

*Art. 2**Modifiche all'articolo 22 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.*

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono inserite le seguenti:

"i - bis) trasferimento del lavoratore;

i - ter) distacco del lavoratore;

i - quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

i - quinques) trasferimento di azienda o di ramo di essa. "

*Art. 3**Modifiche all'articolo 23 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole "di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle

seguenti: “di cui agli articoli 21 e 22.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 24 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004, le parole “sono applicabili a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4 bis, comma 7 del d.lgs. 181/2000.” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano a partire dalla data prevista dalla normativa statale in materia.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
“3. Per le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 22 i datori di lavoro pubblici e privati utilizzano il sistema informativo del servizio per l'impiego competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 29 del D.P.G.R. n. 7/R del 2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.”, sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti e secondo le disposizioni in vigore riguardo la permanenza dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale.”.